

RENTRI

PRODUTTORI CHE NON DEVONO ISCRIVERSI

sito gestito da



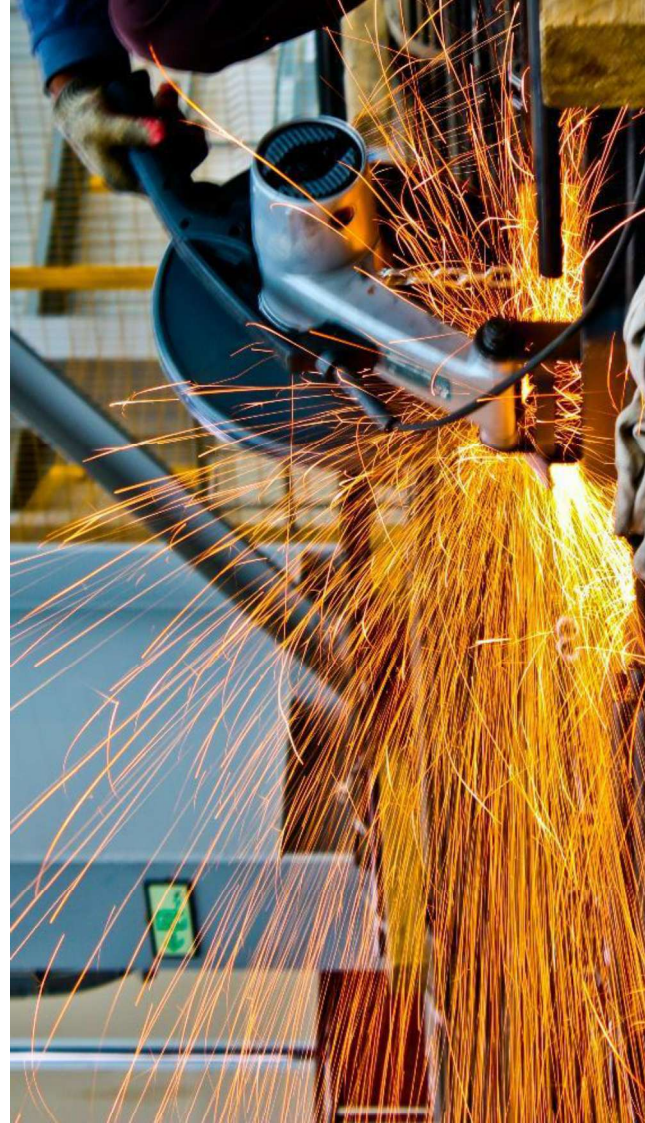
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE





Enti e imprese che hanno **fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi** nell'ambito di lavorazioni:

- industriali,
- artigianali,
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Chi non deve iscriversi

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, **a prescindere dal numero di dipendenti**, produttori iniziali di **solli rifiuti non pericolosi**¹:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca,
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell'ambito delle attività commerciali,
- nell'ambito delle attività di servizio,
- da attività sanitarie,
- veicoli fuori uso²



1. L'elenco deriva dalla lettura del combinato disposto degli artt. 188 bis, comma 3 bis e 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006 ai sensi del quale devono ritenersi esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI le imprese e gli enti e soggetti non rientranti in organizzazione di enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lett. a), b), e), f), h) e i).

2. Il soggetto che effettua il trattamento del veicolo fuori uso NON rientra nella definizione di produttore iniziale di cui all'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs. 152/2006 ed è tenuto all'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Quali obblighi hanno oggi i produttori non tenuti all'iscrizione



I produttori precedentemente individuati **non devono**, in base all'art. 190 del D.lgs. 152, **tenere il registro cronologico di carico e scarico**.

Dal 13.02.25 per il trasporto di rifiuti **emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello**.
Lo stesso faranno dopo il 13.02.26.

La **vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI**, previa registrazione.

Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

